



COMUNE DI LA LOGGIA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8

OGGETTO:

Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale e ricognizione delle eccedenze per il periodo 2023/2025.

L'anno **duemilaventitre** addì **sette** del mese di **febbraio** alle ore **15:30** nella solita sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, vengono oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	A distanza
1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco	Sì	
2. BANIN Elena - Vice Sindaco	Sì	
3. ZOIA Franco - Assessore	Sì	
4. RIZZO Concetta - Assessore	Sì	
5. REDIN Roberto - Assessore	Sì	
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Vice Segretario Dott.ssa Lorenza Gentili.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale e ricognizione delle eccedenze per il periodo 2023/2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto interministeriale – Dipartimento della funzione pubblica - 17 marzo 2020 del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 108 del 27.04.2020, che contiene le norme attuative l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Rilevato che il valore soglia di cui all'art. 4 del suddetto Decreto, relativo al massimo limite della spesa di personale dei comuni, inteso quale rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del decreto medesimo, è pari al **26,9%** per i comuni appartenenti alla fascia demografica e) - Comuni tra 5.000 e 9.999 abitanti, fascia nella quale è compreso il Comune di La Loggia;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 66 del 04.08.2022, avente ad oggetto: “Incremento annuale della spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato - Verifica del rispetto del limite del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 - Tabella 1, del Decreto interministeriale 17 marzo 2020.”, con cui si dava atto che:

- Di dare atto, sulla base delle risultanze dei Rendiconti di gestione relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, che il valore del rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto 17 marzo 2020, da confrontarsi con il valore soglia di cui alla Tabella 1 del decreto medesimo (pari al **26,9%** per i comuni appartenenti alla fascia demografica e) - Comuni tra 5.000 e 9.999 abitanti del 26.9%), è quantificato nella misura del **16,04%**.
- Di dare atto pertanto che l'ente continua a collocarsi al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1, del Decreto interministeriale 17 marzo 2020 e può quindi incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 relativo alla fascia demografica di appartenenza - Fascia e) – Comuni da 5000 a 9.999 abitanti, fermo restando il rispetto dei limiti di incremento annuale, per il periodo 2020 – 2024, di cui alla Tabella 2 dell'art. 5 del decreto medesimo

Rilevato pertanto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto, questo ente, a decorrere dal 20 aprile 2020, poiché si colloca al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1, come riportato nella tabella seguente:

	Ultimo rendiconto approvato (Rendiconto 2021)		Valore soglia (Art. 4 – Tabella 1)		Incremento massimo (Importo)
	Importo	Percentuale rispetto a entrate correnti	Importo	Percentuale rispetto a entrate correnti	
Spesa di personale	1.388.688,27	16,04	2.328.568,54	26,90	939.880,27

Rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

Dato atto che, ai sensi della Tabella 2, sopra citata, le percentuali di incremento annuali della spesa di personale per i comuni di cui all'art. 4, comma 2, compresi nella fascia demografica e), sono le seguenti:

Fascia demografica	2020	2021	2022	2023	2024
e) Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17%	21%	24%	25%	26%

Dato atto che per questo ente la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione di cui all'art. 2 del Decreto, è pari ad euro 1.341.309,67, come risulta dalla certificazione del Responsabile del servizio finanziario e tributi allegata al presente atto;

Rilevato pertanto che, per ciascuno degli anni 2023 - 2024, gli incrementi massimi della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di questo ente, in base alle suddette percentuali, rispetto alla spesa di personale registrata nell'anno 2018, sono i seguenti:

	2023	2024
Incremento massimo rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018	335.327,42	348.740,51
Facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 utilizzabili in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del Decreto 17 marzo 2020.	16.395,20	16.395,20

Richiamata la deliberazione G.C. n. 105 del 21.12.2021, avente ad oggetto: “Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale e ricognizione delle eccedenze per il periodo 2022/2024” e successivi aggiornamenti e modificazioni;

Preso atto delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente a tempo indeterminato e pieno B.M., inquadrata in categoria C – Profilo professionale di “Istruttore amministrativo - contabile”, in data 30.08.2022 (Prot. n. 11334), per collocamento a riposo con decorrenza dal 1° febbraio 2023;

Rilevato pertanto che risultano attualmente vacanti i seguenti posti a tempo indeterminato previsti dal piano triennale dei fabbisogni di personale sopra citato:

- n. 1 posto a tempo pieno di “Istruttore direttivo tecnico” – Categoria D.
- n. 1 posto a tempo pieno di “Istruttore tecnico” – Categoria C.
- n. 2 posti a tempo pieno di “Istruttore amministrativo – contabile” – Categoria C (di cui n.1 posto di nuova istituzione e n. 1 posto vacante dal 1° febbraio 2023).
- n. 1 posto a tempo pieno di “Istruttore direttivo alla promozione socio – culturale” – Categoria D.

Ritenuto pertanto di confermare gli attuali fabbisogni di personale, prevedendo in tale ambito, nell’anno 2023, la copertura dei seguenti posti a tempo indeterminato già vacanti o che si renderanno vacanti in corso d’anno:

n. posti	Inquadramento	Tempo lavoro	Vacante dal	Copertura prevista dal
1	Categoria C – Istruttore amministrativo - contabile	Tempo pieno	1° febbraio 2023	1° aprile 2023
1	Categoria C – Istruttore tecnico	Tempo pieno	Già vacante	1° maggio 2023
1	Categoria D – Istruttore direttivo tecnico	Tempo pieno	Già vacante	1° maggio 2023
1	Categoria D – Istruttore direttivo alla promozione socio - culturale	Tempo pieno	Già vacante	1° marzo 2023

Ritenuto, sulla base del piano delle assunzioni di cui sopra, di potere quantificare per il periodo 2023 – 2024, le seguenti spese per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, in deroga al limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Decreto 17 marzo 2020:

Incremento annuo previsto rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018 per assunzioni a tempo indeterminato in deroga al limite di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006.			2023	2024
Unità	Categoria\Profilo	Decorrenza prevista assunzione		
1	Agente di P.M Categoria C Tempo pieno	Già assunto	31.096,06	31.096,06
1	Istruttore tecnico Categoria C Tempo pieno (Per la parte eccedente le 25 ore settimanali)	Già assunto	9.035,76	9.035,76
2	Esecutore tecnico Categoria B Tempo pieno	Già assunti	52.796,47	52.796,47
1	Istruttore amministrativo contabile Categoria C Tempo pieno	Già assunto	29.571,58	29.571,58

Richiamata la circolare interministeriale del 08.06.2020 in materia di assunzioni dei Comuni, la quale precisa che la norma recata dall'art. 17, comma 7, del D.L. n. 95/2012, secondo cui le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazioni alle limitazioni del turn-over deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria;

Richiamato l'art. 17, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale prevede che per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'art. 13, comma 6, del CCNL – Funzioni locali 2019-2021, il quale, in materia di progressioni tra aree, dispone quanto segue:

6. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.

Richiamato inoltre l'art. 15, comma 1 del CCNL medesimo, il quale dispone quanto segue:

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:

- *sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;*
- *sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;*
- *sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;*
- *sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.*

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di valorizzare le esperienze e le professionalità maturate all'interno dell'ente, di prevedere la copertura di n. 1 posto di "Istruttore direttivo tecnico" – Categoria D, sopra citato, mediante progressione tra aree, previa definizione, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del nuovo CCNL, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 del CCNL, dei criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali dovrà essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

Ritenuto inoltre opportuno prevedere, per l'anno 2023, il ricorso a forme di lavoro flessibile, per fronteggiare le esigenze organizzative contingenti di taluni servizi comunali, in particolare nel Settore 1 (Servizio finanziario e tributi) e nel Settore 4 (Servizio demografico), relative alla sostituzione di personale assente e/o trasferimento di competenze e/o picchi di attività previsti in particolari periodi dell'anno e/o attività di carattere straordinario, **nel rispetto del limite** della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4 -bis del D.L. 90/2014, **pari ad euro 34.685,00**, e del principio di riduzione generale della spesa di personale, di cui all'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 52 del CCNL – Funzioni locali del 21.05.2018, che disciplina la stipula dei contratti di somministrazione, prevedendo che gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nel limite del 20% del personale in servizio a tempo indeterminato il 1° gennaio dell'anno di assunzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con particolare riferimento agli articoli 6 e 6-ter;

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale delle Pubbliche amministrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile a firma del Responsabile del Settore 1;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) e conseguente dotazione organica per il triennio 2023 - 2025, sulla base delle facoltà assunzionali in premessa quantificate, come da prospetto seguente:

Categoria	Profilo	Tempo lavoro	Fabbisogni attuali complessivi	Variazioni previste con PTFP 2023 - 2025	Nuovi fabbisogni complessivi
A	Ausiliario d'ufficio	Parziale – 18 ore settimanali	1	-	1
B – B1	Esecutore tecnico	Pieno	3	-	3
B – B1	Esecutore amministrativo	Pieno	1	-	1
B – B3	Collaboratore amministrativo	Pieno	1	-	1
C	Istruttore amministrativo - contabile	Pieno	14	-	14 (*)
C	Istruttore tecnico	Pieno	5	-	5 (**)
C	Agente di Polizia Municipale	Pieno	6	-	6
D	Istruttore direttivo	Pieno	1	-	1

	specialista di vigilanza				
D	Comandante corpo della Polizia Municipale	Pieno	1	-	1
D	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	Pieno	1	-	1 (***)
D	Istruttore direttivo tecnico	Pieno	2	-	2 (****)
D	Istruttore direttivo finanziario	Pieno	1	-	1
D	Istruttore direttivo amministrativo - contabile	Pieno	1	-	1
TOTALE			38	-	38

(*) Di cui n. 1 posto vacante dal 1° febbraio 2023 e n. 1 posto vacante di nuova istituzione.

(**) Di cui n. 1 posto vacante.

(***) Di cui n. 1 posto vacante.

(****) Di cui n. 1 posto vacante.

- 2) Di procedere, sulla base dei suddetti fabbisogni, mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato, alla copertura di n. 1 posti di “Istruttore amministrativo - contabile” – Categoria C, con decorrenza prevista dal 1° aprile 2023, con assegnazione al Settore 4, dando atto che tale assunzione rientra nel limite di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006.
- 3) Di procedere all’assunzione di cui al punto precedente mediante scorrimento della graduatoria relativa al concorso pubblico per n. 2 posti di “Istruttore amministrativo – contabile” – Categoria C – approvata con determinazione n. 447 del 23.11.2022.
- 4) Di procedere, sulla base dei suddetti fabbisogni, mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato, alla copertura di n. 1 posto di “Istruttore tecnico” – Categoria C, con decorrenza prevista dal 1° maggio 2023, con assegnazione al Settore 2, fatto salvo l’eventuale diritto da parte del dipendente A.P al rientro in servizio presso il Comune di La Loggia, decorsa la metà del periodo di prova, ai sensi dell’art. 20, comma 10, del CCNL 21.05.2018, dando atto che tale assunzione rientra nel limite di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006.
- 5) Di procedere all’assunzione di cui al punto precedente mediante scorrimento della graduatoria relativa al concorso pubblico per n. 2 posti di “Istruttore tecnico” – Categoria C – approvata con determinazione n. 172 del 05.05.2022.
- 6) Di procedere, sulla base dei suddetti fabbisogni, mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato, alla copertura di n. 1 posto di “Istruttore direttivo alla promozione socio - culturale” – Categoria D, con decorrenza prevista dal 1° marzo 2023, con assegnazione al Settore 4, dando atto che tale assunzione rientra nel limite di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006.

- 7) Di procedere all'assunzione di cui al punto precedente, mediante utilizzo della graduatoria degli idonei relativa alla procedura di mobilità esterna, esterna, di cui all'art. 30 del Decreto legislativo 30 marzo 20001, n. 165, approvata con determinazione n. 423 del 07.11.2023.
- 8) Di procedere, sulla base dei suddetti fabbisogni, alla copertura di n. 1 posto di "Istruttore direttivo tecnico" – Categoria D, con decorrenza prevista dal 1° maggio 2023, con assegnazione al Settore 2, mediante progressione tra aree, previa definizione dei criteri di svolgimento della relativa procedura valutativa, di cui all'art. 13, comma 6, del CCNL – Funzioni locali 2019-2021, in premessa citato, dando atto che tale assunzione rientra nel limite di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006 e che, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, è fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili, complessivamente previste nel presente piano delle assunzioni, destinata all'accesso dall'esterno.
- 9) Di dare atto che gli incrementi annuali complessivi di spesa previsti per il periodo 2023 – 2024 rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018 per assunzioni a tempo indeterminato in deroga al limite di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562 della L. 296/2006, comprensivi delle facoltà assunzionali residue relative al quinquennio precedente al 2020 utilizzabili in ulteriore deroga, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa Tabella 2, sono i seguenti:

Anno	Incremento annuo massimo consentito ai sensi dell'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020	Incremento annuo massimo previsto
2023	351.722,62	122.499,87
2024	365.135,71	122.499,87

- 10) Di dare atto che gli incrementi annuali, di cui al punto precedente, sono contenuti nel limite del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 – Tabella 1, del Decreto interministeriale 17 marzo 2020.
- 11) Di dare atto che, ad avvenuta approvazione del rendiconto relativo all'anno 2022, sarà verificato il rispetto del valore soglia di cui sopra, relativo al rapporto tra spese di personale, come rilevate nell'ultimo rendiconto approvato, e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, secondo le definizioni di cui all'art. 1 del decreto medesimo.
- 12) Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie dell'ente ed è coerente con le previsioni di spesa contenute nella proposta di bilancio di previsione 2023 – 2025.
- 13) Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001, non risultano situazioni di soprannumero e/o eccedenza.
- 14) Di prevedere, per le esigenze organizzative di carattere straordinario, in premessa descritte, il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per l'impiego di risorse umane inquadrato in categoria C – Profilo professionale di "Istruttore amministrativo – contabile" nel limite massimo di n. 7 unità di personale complessive e sulla base delle risorse che saranno previste per tale finalità negli appositi capitoli del P.E.G. 2023 a ciò destinati, per una spesa massima complessiva di euro 34.685,00.
- 15) Di dare atto che al reclutamento delle risorse umane di cui al precedente punto provvederà il Servizio personale ed il relativo impiego sarà disposto su richiesta dei responsabili dei servizi interessati, per i periodi e secondo i requisiti e percentuale dell'orario di lavoro dagli stessi comunicati, sulla base delle esigenze organizzative descritte in premessa, entro il limite delle risorse finanziarie a tale fine assegnate.
- 16) Di dare atto che le previsioni di spesa per lavoro flessibile di cui al presente provvedimento rispetteranno il limite della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009

per il lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4 -bis del D.L. 90/2014, pari ad euro 34.685,00, ed il limite quantitativo di cui all'art. 52, comma 2 e 50, comma 3, del CCNL – Funzioni locali del 21.05.2018, pari a n. 7 contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato stipulabili complessivamente.

- 17) Di dare atto che la spesa relativa alle assunzioni previste dal presente provvedimento è contenuta entro il limite di spesa relativo al valore medio di riferimento del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, ad eccezione delle assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate in deroga a tale limite, espressamente indicate ai punti precedenti, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa Tabella 2.
- 18) Di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001, nonché alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GL/mg

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ROMANO dott. Domenico

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Lorenza Gentili
